

proposte di modifica dello statuto della
FONDAZIONE “ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE
DELLA CAMPANIA – IFEL CAMPANIA”

QUADRO SINOTTICO

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 1 Costituzione e denominazione 1. È costituita la Fondazione denominata "Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania IFEL Campania". 2. La denominazione della Fondazione è vincolata e funzionale al rapporto di collaborazione stabile che per il suo tramite perseguono la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) costituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 3. La Fondazione è un'istituzione di diritto privato, senza scopo di lucro, disciplinata dal codice civile, dalle norme di riferimento e dal presente Statuto. 4. La Fondazione è soggetta al controllo analogo da parte dei Fondatori promotori, per i quali opera nella modalità in house ai sensi della normativa dell'Unione Europea e nazionale. 6. La Fondazione effettua oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da parte della Regione Campania. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.	Art. 1 Costituzione e denominazione <i>confermato</i>
Art. 2 Sede 1. La Fondazione ha sede legale presso la Regione Campania in via S. Lucia, 81 - Napoli, 2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Campania o a Roma,	Art. 2 Sede 1. La Fondazione ha sede legale presso la Regione Campania in via S. Lucia, 81 – Napoli. 2. Il Consiglio di Amministrazione, su conforme, unanime, parere dei Fondatori

al fine di svolgere le attività funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione.	Promotori, può stabilire delegazioni e uffici nel territorio della Regione Campania, o a Roma, al fine di svolgere le attività funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione.
Art. 3 Scopo 1. La Fondazione persegue lo scopo di supportare il processo di attuazione del federalismo istituzionale, fiscale, amministrativo e demaniale nel territorio della Regione Campania, fornendo supporto e assistenza tecnica alla Regione Campania, agli enti regionali e -per conto della Regione Stessa- agli enti locali della Campania nell'individuazione delle migliori metodologie e soluzioni per lo sviluppo di una finanza pubblica locale efficace ed efficiente, capace di adottare le politiche di coesione ed utilizzare i fondi strutturali in modo integrato e trasparente. La Fondazione supporta altresì la Regione Campania nei processi di riforma e innovazione, di semplificazione amministrativa e di modernizzazione; per conto della Regione stessa, svolge analoghe funzioni nei confronti degli enti locali della Campania. 2. Nell'ambito di quanto sopra, la Fondazione, tra l'altro: a. svolge attività di consulenza specialistica, assistenza tecnica, formazione, informazione e comunicazione per la Regione, gli enti regionali e per gli Enti Locali della Campania in materia di: - finanza, fiscalità e tributi locali; - economia del territorio e dei sistemi urbani, sviluppo economico e attività produttive; - programmazione, coordinamento e monitoraggio dei fondi strutturali e altri strumenti di programmazione; - investimenti pubblici in conto capitale, anche cofinanziati con risorse aggiuntive di cui all'art. 119, comma 5, Cost. ovvero dai fondi strutturali della politica di coesione comunitaria; - riassetto, contabilità e bilancio degli enti pubblici e delle strutture pubbliche e private da essi partecipate; - attuazione del processo di digitalizzazione; - applicazione dei processi di innovazione tecnologica mediante la progettazione,	Art. 3 Scopo 1. La Fondazione non ha finalità lucrative e persegue lo scopo di supportare il processo di attuazione del federalismo istituzionale, fiscale, amministrativo e demaniale nel territorio della Regione Campania, fornendo supporto e assistenza tecnica alla Regione Campania, agli enti regionali e -per conto della Regione stessa- agli enti locali della Campania nell'individuazione delle migliori metodologie e soluzioni per lo sviluppo di una finanza pubblica locale efficace ed efficiente, capace di adottare le politiche di coesione ed utilizzare i fondi strutturali in modo integrato e trasparente. La Fondazione supporta altresì la Regione Campania nei processi di riforma e innovazione, di semplificazione amministrativa e di modernizzazione; per conto della Regione stessa, svolge analoghe funzioni nei confronti degli enti locali della Campania. 2. Nell'ambito di quanto sopra, la Fondazione, tra l'altro: a. svolge attività di consulenza specialistica, assistenza tecnica, formazione, informazione e comunicazione per la Regione, gli enti regionali e per gli Enti Locali della Campania in materia di: - finanza, fiscalità e tributi locali; - economia del territorio e dei sistemi urbani, sviluppo economico e attività produttive; - programmazione, coordinamento e monitoraggio dei fondi strutturali e altri strumenti di programmazione; - investimenti pubblici in conto capitale, anche cofinanziati con risorse aggiuntive di cui all'art. 119, comma 5, Cost. ovvero dai fondi strutturali della politica di coesione comunitaria; - riassetto, contabilità e bilancio degli enti pubblici e delle strutture pubbliche e private da essi partecipate; - attuazione del processo di digitalizzazione; - applicazione dei processi di innovazione tecnologica mediante la progettazione,

creazione ed assistenza di sistemi informativi, applicati anche alla gestione economico-finanziaria degli enti locali ed alle politiche d'intervento sul territorio; - valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare; - altre azioni di sistema per il riequilibrio strutturale; b. cura la progettazione, la realizzazione e la diffusione di banche dati regionali contenenti informazioni di finanza ed economia territoriale, atte a supportare l'attività degli enti locali nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; c. realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali sulla finanza locale regionale e fornisce assistenza tecnica e formativa al personale degli enti locali; d. svolge attività di consulenza specialistica, assistenza tecnica e formazione - per la Regione, gli enti regionali e per gli Enti Locali della Campania - finalizzate alla qualificazione del personale e a riposizionare il complesso delle competenze e delle professionalità dell'amministrazione regionale e locale. A tal fine realizza: interventi di formazione e di aggiornamento; percorsi e modelli formativi basati sull'utilizzo della Rete e delle tecnologie ad essa correlate; percorsi di miglioramento organizzativo orientati a facilitare i processi di semplificazione, innovazione, internazionalizzazione, il controllo di gestione, la misurazione e la valutazione delle performance. 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con le Agenzie fiscali e con ogni altro ente pubblico o privato; c) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri nei termini di legge; d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di	creazione ed assistenza di sistemi informativi, applicati anche alla gestione economico-finanziaria degli enti locali ed alle politiche d'intervento sul territorio; - valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare; - altre azioni di sistema per il riequilibrio strutturale; b. cura la progettazione, la realizzazione e la diffusione di banche dati regionali contenenti informazioni di finanza ed economia territoriale, atte a supportare l'attività degli enti locali nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; c. realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali sulla finanza locale regionale e fornisce assistenza tecnica e formativa al personale degli enti locali; d. svolge attività di consulenza specialistica, assistenza tecnica e formazione -per la Regione, gli enti regionali e per gli Enti Locali della Campania- finalizzate alla qualificazione del personale e a riposizionare il complesso delle competenze e delle professionalità dell'amministrazione regionale e locale. A tal fine realizza: interventi di formazione e di aggiornamento; percorsi e modelli formativi basati sull'utilizzo della Rete e delle tecnologie ad essa correlate; percorsi di miglioramento organizzativo orientati a facilitare i processi di semplificazione, innovazione, internazionalizzazione, il controllo di gestione, la misurazione e la valutazione delle performance. 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con le Agenzie fiscali e con ogni altro ente pubblico o privato; c) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri nei termini di legge; d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di
--	--

società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, e) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali".	società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, e) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali. 4. In ogni sua attività, la Fondazione opera nel perseguimento delle finalità statutarie e secondo criteri di efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ottimizzando l'impiego delle risorse.
Art. 4 Programma e controllo 1. Nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni regionali in materia di organismi partecipati in house providing, stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 29 gennaio 2013 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, la Fondazione IFEL Campania predispone un programma delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Regione. 2. Il programma delle attività è redatto dalla Fondazione IFEL Campania, con riguardo alle materie di interesse statutario, secondo gli indirizzi contenuti nelle linee strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Regione Campania e negli altri documenti di programmazione ordinaria regionale vigenti nonché nei documenti regionali di orientamento della politica di coesione nazionale e comunitaria. Per la parte di interesse istituzionale della Fondazione IFEL nazionale si terrà conto delle priorità indicate dal Piano annuale delle attività della Fondazione medesima. 3. Nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni regionali in materia di organismi partecipati in house providing, la Fondazione IFEL Campania presenta anche un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'esercizio di riferimento. 4. Ai Fondatori promotori spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. La Regione Campania, sentita la Fondazione IFEL nazionale, impartisce annualmente al Presidente e al Segretario Generale della Fondazione IFEL Campania direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche.	Art. 4 Programma e controllo 1. Nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni regionali in materia di organismi partecipati in house providing, stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 29 gennaio 2013 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, la Fondazione IFEL Campania predispone un programma delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Regione. 2. Il programma delle attività è redatto dalla Fondazione IFEL Campania, con riguardo alle materie di interesse statutario, secondo gli indirizzi contenuti nelle linee strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Regione Campania e negli altri documenti di programmazione ordinaria regionale vigenti nonché nei documenti regionali di orientamento della politica di coesione nazionale e comunitaria. Per la parte di interesse istituzionale della Fondazione IFEL nazionale si terrà conto delle priorità indicate dal Piano annuale delle attività della Fondazione medesima. 3. Nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni regionali in materia di organismi partecipati in house providing, la Fondazione IFEL Campania presenta anche un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'esercizio di riferimento. 4. Ai Fondatori promotori spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. La Regione Campania, sentita la Fondazione IFEL nazionale, impartisce annualmente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione IFEL Campania direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche.

5. Le decisioni in termini di strategie e politiche aziendali devono essere esplicitate nel Programma, di cui al comma 1. 6. Il Segretario Generale potrà nominare ed eventualmente revocare, su indicazione della Regione Campania, un direttore operativo con funzione di esecuzione delle direttive e degli indirizzi. 7. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività previste nell'oggetto sociale. 8. Eventuali proposte di modifiche statutarie, da deliberarsi ai sensi del successivo articolo 13, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale.	5. Le decisioni in termini di strategie e politiche aziendali devono essere esplicitate nel Programma, di cui al comma 1. 6. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività previste nell'oggetto sociale.
Art. 5 Durata 1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato. 2. Ove per qualsiasi motivo la collaborazione tra i Fondatori promotori dovesse interrompersi senza dar luogo allo scioglimento della presente Fondazione, la denominazione della stessa sarà modificata e la nuova denominazione non potrà far riferimento in alcun modo all'IFEL. 3. In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto, su proposta dei Fondatori promotori, ad un altro ente, istituzione o fondazione, avente finalità analoghe a quella della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione di legge.	Art. 5 Durata <i>confermato</i>

TITOLO II - PATRIMONIO, FONDO DI GESTIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: a. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili,	Art. 6 Patrimonio <i>confermato</i>
---	---

o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi; b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto; c. dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera adottata dall'Assemblea dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio; d. dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri Enti pubblici.	
Art.7 Fondo di gestione 1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: a. dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali ed in particolare dai corrispettivi e contributi corrisposti alla Fondazione dalla Regione Campania quale principale committente e socio Fondatore; b. dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide; c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima; d. da eventuali contributi e donazioni non espressamente destinati al Patrimonio; e. da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti contributori. 2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	Art.7 Fondo di gestione <i>confermato</i>
Art. 8 Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione 1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse. 2. La Fondazione non potrà in alcun modo distribuire neppure indirettamente utili o avanzi, nè fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, a meno che tale distribuzione sia imposta dalla legge o sia effettuata previa assenso della Giunta	Art. 8 Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione 1. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento nel reclutamento del personale, nell' approvvigionamento di beni e servizi e in ogni settore della sua attività. 2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse.

a favore di altre fondazioni che perseguono le stesse finalità. 3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 4. L'Assemblea dei Fondatori, con il voto favorevole della Regione Campania, approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale, previa consultazione con il Presidente. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione del Collegio Sindacale, devono essere previamente trasmessi, con congruo anticipo, a tutti i membri dell'Assemblea dei Fondatori.	3. La Fondazione non potrà in alcun modo distribuire neppure indirettamente utili o avanzi, nè fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, a meno che tale distribuzione sia imposta dalla legge o sia effettuata previa assenso della Giunta a favore di altre fondazioni che perseguono le stesse finalità. 4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 5. L'Assemblea dei Fondatori, con il voto favorevole della Regione Campania, approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo di quello decorso, previa adozione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore Generale, da parte del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione dell'Organo di Revisione, devono essere previamente trasmessi, con congruo anticipo, a tutti i membri dell'Assemblea dei Fondatori.
--	---

TITOLO III - PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE

Art. 9 Partecipanti della Fondazione 1. I partecipanti della Fondazione si dividono in: a) Fondatori Promotori; b) Fondatori.	Art. 9 Partecipanti della Fondazione <i>confermato</i>
Art. 10 Fondatori Promotori 1. Sono Fondatori Promotori esclusivamente la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. 2. Nei casi in cui lo Statuto assegni funzioni deliberative esclusive ai Fondatori Promotori, con esclusione dei Fondatori, il voto della Regione Campania è prevalente.	Art. 10 Fondatori Promotori <i>confermato</i>
Art.11 Fondatori 1. Possono essere nominati Fondatori, con delibera adottata dai Fondatori Promotori, gli Enti Territoriali e Locali della Regione Campania	Art.11 Fondatori <i>Confermato</i>

e le altre Istituzioni Pubbliche, che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e che contribuiscano al suo Fondo di dotazione e/o di gestione nella misura minima determinata dai Fondatori promotori. 2. Qualora venga deliberato l'ingresso di nuovi fondatori, il presente statuto sarà modificato in maniera tale da garantire un potere di controllo della Fondazione in capo alla Regione Campania.	
---	--

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 12 Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente; c) il Segretario Generale; d) il Collegio dei Revisori.	Art.12 Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Revisori. 2. La Fondazione si dota di un Direttore Generale ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. 3. L'assunzione delle cariche di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle ulteriori ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 13 Assemblea dei Fondatori 1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori Promotori e dai Fondatori. 2. L'Assemblea dei Fondatori: a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nelle modalità stabilite all'articolo 8, comma 4; b) provvede alla nomina e alla sostituzione del Presidente e del Segretario generale, secondo il sistema delle designazioni stabilito ai successivi articoli 14 e 15; c) definisce il numero di componenti del Comitato Tecnico Scientifico, di cui al successivo articolo 16; d) nomina il Collegio dei Revisori; e) delibera le modifiche del presente Statuto, f) approva i regolamenti della Fondazione;	Art. 13 Assemblea dei Fondatori 1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori Promotori e dai Fondatori. 2. L'Assemblea dei Fondatori: a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nelle modalità stabilite all'articolo 8, comma 5; b) provvede alla nomina e alla sostituzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, secondo il sistema delle designazioni stabilito ai successivi articoli 14 e 15; c) nomina il Collegio dei Revisori; d) delibera le modifiche del presente Statuto, previa deliberazione della Giunta Regionale della Campania; e) delibera lo scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge.

g) delibera lo scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge. 3. L'Assemblea dei Fondatori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo utile, inviati almeno quattro giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della seduta. In ogni caso, l'Assemblea dei Fondatori può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i Fondatori. 4. L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del rappresentante della Regione Campania.	3. L'Assemblea dei Fondatori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo utile, inviati almeno quattro giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della seduta. In ogni caso, l'Assemblea dei Fondatori può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i Fondatori. 4. L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del rappresentante della Regione Campania.
Art. 14 Presidente 1. Il Presidente della Fondazione, nominato su designazione di Ifel, d'intesa con la Regione Campania, resta in carica per tre anni. Il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Presidente della Fondazione: a. cura le relazioni istituzionali ed esterne della Fondazione, in particolare con l'obiettivo di garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dalla Regione Campania; b. convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori; c. monitora e verifica l'esecuzione delle Convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con la Regione Campania. 3. Il compenso spettante al Presidente è determinato all'atto della nomina o con successiva deliberazione, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.	Art. 14 Presidente 1. Il Presidente della Fondazione è nominato su designazione della Regione Campania, sentita Ifel nazionale, tra personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento delle finalità dell'Ente. Il Presidente resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile. 2. Il Presidente della Fondazione: a. ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove le attività; b. cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione, al fine di garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dalla Regione Campania; c. convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori; d. dà impulso alle attività del Consiglio di Amministrazione e ne assicura il coordinamento. 3. Il compenso spettante al Presidente è determinato all'atto della nomina o con successiva deliberazione, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.
Art. 15 Segretario Generale	

1. Il Segretario generale, nominato su designazione della Regione Campania, sentita Ifel nazionale, resta in carica per tre anni. Il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Segretario ha la rappresentanza legale della Fondazione ed è responsabile del regolare andamento della gestione e cura l'amministrazione della Fondazione, nell'ambito delle direttive della Regione Campania, del Presidente e degli indirizzi eventualmente formulati dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Segretario Generale -cui spetta ogni potere non espressamente attribuito dallo statuto ad altro organo- può delegare singoli atti o procedimenti o parte dei propri poteri a soggetti terzi o a dipendenti, d'intesa con la Regione Campania, anche in ottemperanza alle direttive di cui al comma 4 dell'articolo 4. 3. Il compenso spettante al Segretario Generale è determinato all'atto della nomina o con successiva deliberazione dei Fondatori, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.	<i>Soppresso</i>
	Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto da tre membri come di seguito indicato: a) il Presidente della Fondazione, designato dalla Regione Campania, sentita Ifel nazionale; b) un componente, designato da Ifel nazionale; c) un componente, designato dalla Regione Campania. 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un triennio. L'incarico di Presidente e di componente può essere rinnovato. 3. È fatta salva la revoca delle singole nomine prima della scadenza ove l'incarico conferito risulti espletato in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini della Fondazione e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; la revoca è disposta dal soggetto che ha effettuato la nomina, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 1. 4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio: a) predispone, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore Generale, il programma delle

	attività di cui all'art.4 del presente statuto e lo sottopone all'approvazione della Regione Campania; b) adotta, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore Generale, il bilancio preventivo e consuntivo e lo trasmette all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e della disciplina in materia; c) dispone in merito all'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, su conforme parere dell'Assemblea dei Fondatori; d) delibera in ordine alle iniziative della Fondazione; e) nomina e revoca il Direttore Generale e provvede alla determinazione del relativo compenso; f) approva la pianta organica del personale su proposta del Direttore Generale e formula indirizzi e criteri in materia di assunzione del personale; g) approva i regolamenti della Fondazione di cui all'art.19 del presente statuto, predisposti dal Direttore Generale; h) monitora e verifica l'esecuzione delle Convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con la Regione Campania; i) delibera su quant'altro attiene alla gestione della Fondazione che non sia esplicitamente devoluto alla competenza degli altri organi. 5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che sia necessario per la buona gestione della Fondazione. 6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Revisione almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. La presenza potrà essere assicurata anche attraverso l'utilizzo di video e/o in modalità teleconferenza; in tal caso i membri telecollegati daranno atto di aver ricevuto preventivamente ogni utile documento ai fini delle decisioni da adottare, alla stregua dei membri fisicamente presenti. 7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative
--	---

	deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. 8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che assolve alle funzioni di segretario verbalizzante.
	Art. 16 Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'esito di procedura selettiva di evidenza pubblica. 2. Il contratto del Direttore Generale è a tempo pieno ed esclusivo e ha durata triennale. 3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assicura il supporto necessario per la verbalizzazione delle sedute. 4. Il Direttore Generale: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la liquidazione di spese e l'incasso di somme; b) sovrintende al buon funzionamento della Fondazione, coordinando l'attività degli uffici nel rispetto della normativa vigente; c) predispone gli schemi di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'adozione; d) propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, la pianta organica della Fondazione e provvede all'assunzione e alla gestione del personale; e) gestisce in piena autonomia i budget assegnati per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione; f) è responsabile della gestione delle attività e dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione o che alla stessa siano affidati, secondo le indicazioni generali impartite dal Consiglio di Amministrazione; g) predispone i regolamenti della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; h) cura ogni altro adempimento chiesto o demandato dal Consiglio di Amministrazione. 5. Il Direttore Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione della Fondazione e, su richiesta dello

	stesso, relaziona in merito alle attività di competenza. 6. L'incarico di Direttore Generale è retribuito nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso entro i limiti previsti per la dirigenza pubblica regionale, avuto riguardo a strutture analoghe per organizzazione e budget gestito.
--	---

Art. 16 Comitato Tecnico Scientifico 1. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un minimo di tre membri e presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne fa parte di diritto, l'organismo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori e a stimolare il confronto e il consenso interistituzionale tra la Regione e tutti gli Enti Locali della Campania. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dall'Assemblea medesima o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente. 2. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dai Fondatori promotori, su proposta del Segretario Generale, che procede a individuare candidati aventi i requisiti stabiliti al successivo comma 3. 3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione; essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 4. Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione propositiva, nei confronti del Presidente e del Segretario Generale. 5. Non è previsto alcun compenso per nessuno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico. È fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese (di trasporto, vitto e/o soggiorno) per l'esercizio della funzione, laddove strettamente necessarie e preventivamente autorizzate dal Segretario Generale.	Art. 17 Comitato Tecnico Scientifico 1. La Fondazione può dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico per la formulazione di proposte o pareri in merito ai profili di carattere scientifico e culturale relativi alle attività dell'Ente su richiesta dell'Assemblea dei Fondatori o degli altri organi della Fondazione. Il Comitato, ove costituito, è presieduto dal Presidente della Fondazione, che vi partecipa di diritto, ed è composto, al massimo, da ulteriori quattro membri dei quali due designati dalla Regione Campania e due da Ifel nazionale. 2. I membri del Comitato Tecnico Scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra professionisti di qualificata esperienza nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione; essi restano in carica tre anni e possono essere rinnovati. 3. L'incarico di Presidente e di componente è onorifico. Non è previsto alcun compenso per nessuno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico. È fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese (di trasporto, vitto e/o soggiorno) per l'esercizio della funzione, laddove strettamente necessarie e preventivamente autorizzate dal Direttore Generale e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse stanziare in bilancio. 4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Tecnico Scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dai Fondatori promotori, nell'esercizio delle competenze di cui comma 1 del presente articolo.
---	---

6. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dai Fondatori promotori, nei modi stabiliti al comma 2 del presente articolo.	
Art. 17 Collegio dei Revisori 1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da tre membri, dei quali almeno due iscritti nell'albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati dai Fondatori promotori, sentita Ifel nazionale. 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I loro compensi sono determinati all'atto della nomina o con successiva deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica. 3. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti nella prima seduta utile dei Fondatori promotori. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. 4. Il Collegio dei Revisori riferisce ai Fondatori Promotori e ai Fondatori con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.	Art. 18 Collegio dei Revisori 1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da tre membri, iscritti nell'albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Alla Regione Campania compete la designazione del Presidente e di un componente. A Ifel nazionale compete la nomina del terzo componente e di due supplenti. 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I loro compensi sono determinati all'atto della nomina o con successiva deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica. 3. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dall'Assemblea dei Fondatori, nella prima seduta utile sulla base della designazione del Fondatore Promotore a suo tempo designante il componente cessato. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. 4. Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea dei Fondatori con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. 5. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sull'andamento generale della gestione e relaziona annualmente sul funzionamento della Fondazione nonché, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, su specifiche questioni. 6. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nella Fondazione. 7. I Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Regolamenti interni Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dai Fondatori promotori.	Art. 19 Regolamenti interni 1. Per la disciplina dell'organizzazione, della contabilità e dell'assunzione di personale, la Fondazione si dota di uno o più regolamenti interni coerenti con la sua natura di organismo di diritto pubblico e conformi ai principi di efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento. I regolamenti sono predisposti dal Direttore Generale ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
	Art. 20 Modifiche dello Statuto Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Fondatori, previa deliberazione della Giunta Regionale della Campania.
	Art. 21 Disciplina transitoria Nelle more della nomina del Direttore Generale, le funzioni indicate all'art.16, comma 4 del presente Statuto, sono assicurate dal Presidente della Fondazione.
Articolo 19 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.	Art. 22 confermato